



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Registro generale n. 129 del 23/07/2024

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA NUMERO 103 DEL 26-06-2024 REVOCA AREA PEDONALE IN P.ZZA G. MATTEOTTI

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sulla base degli indirizzi generali di governo e delle linee delineate da questa Amministrazione Comunale si intendono mettere in atto azioni volte alla promozione dell'effettiva valorizzazione del territorio comunale, quale principale luogo di identità ed aggregazione della città, consentendone sia la piena fruizione degli spazi sia delle attività commerciali, nonché alla garanzia dell'incolumità dei cittadini, della tutela della salute, dell'ordine pubblico, del patrimonio ambientale e culturale, ed una migliore viabilità all'interno di alcune aree cittadine;

VALUTATO che l'intento è quello di perfezionare e migliorare la prevalente percorribilità in completa sicurezza di alcune strade da parte di veicoli e dei pedoni, perseguendo così il duplice obiettivo della restituzione alla città ed ai turisti degli spazi;

RITENUTO di dover modificare e integrare l'Ordinanza n. 183 del 13-10-2023 nella parte in cui in via sperimentale, veniva istituita l'Area Pedonale Urbana (A.P.U), all'interno di Piazza G. Matteotti, nel tratto compreso tra Via dell'Orfanotrofio e Piazza Nazionale/Piazza Trento e Trieste, con il varco posizionato in prossimità dell'intersezione con Piazza Nazionale/Piazza Trento;

CONSIDERATO, sentiti gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e sulla base di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 18/07/2024, di dover integrare l'ordinanza n. 103 del 28-06-2024, concernente la revoca dell'Area Pedonale Urbana di Piazza Giacomo Matteotti, con il contenuto della Delibera di Giunta Comunale sopra menzionata;

VISTO gli articoli 6 e 7, comma 9, del D.lgs. 30.04.1998 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

VISTO il capitolo 2.4 delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 5050 in data 28.06.2019 che cita: *"L'Area Pedonale (AP), che rappresenta un caso particolare di ZTL, in cui la limitazione della circolazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore, è un'area riservata ai pedoni e quindi interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnaletica, ulteriori restrizioni o estensioni alla circolazione sulle A.P.U. Infatti in particolari situazioni, affinché l'A.P.U, sia maggiormente fruibile da parte dei pedoni, i comuni possono ulteriormente limitare la circolazione ad alcune delle predette categorie di veicoli e/o utenti. Nel contempo però si evidenzia che anche all'interno*

delle A.P.U, soprattutto se esse non si limitano a piccole aree, sussistono diverse esigenze legate al carico e scarico merci, al raggiungimento della propria civile abitazione, alla fruizione di particolari servizi e/o edifici pubblici, ecc..”.

VISTE:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 160 del 05-10-2023, con cui è stato introdotto ed approvato il disciplinare relativo alla regolamentazione delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U) con varchi elettronici per la lettura targa e controllo degli accessi delle A.P.U in P.zza G. Matteotti e Viale L. Dasti, con relativi varchi elettronici con funzione controllo degli accessi con lettura targa e rilevazione infrazione al C.D.S, con la quale con la presente ordinanza si abolisce l’Area Pedonale ivi presente in Piazza G. Matteotti.
- la Delibera di Giunta Comunale numero 120 del 18/07/2024 avente ad oggetto la modifica e l'integrazione del disciplinare succitato e la revoca dell'Area Pedonale di Piazza Giacomo Matteotti;

ATTESO che per poter effettuare quanto descritto si rende necessario provvedere ad una modifica della normale viabilità;

VISTO l’art. 7 e 56 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 107 TUEL, D. Lgs n. 267 del 18-08-2000;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 7;

VISTO il D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 7,14,37 dello stesso;

VISTO l’art. 159 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii

VISTO il D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 55 del 21 dicembre 2023, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 50, comma 10, e 109, comma 2 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 nonché del vigente C.C.N.L del comparto Regioni – Enti Locali, lo scrivente è stato nominato Comandante del “Corpo di Polizia e Protezione Civile” di questo Ente e gli sono state attribuite, fino a termine del mandato di questa Amministrazione le funzioni dell’art. 107, comma 2 e 3 del medesimo Decreto;

ORDINA

Per le motivazioni specificate in premessa:

- **Di CONFERMARE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI EFFETTUATE ALL'ORDINANZA N. 183 DEL 13-10-2023 AVVENUTE CON ORDINANZA N. 103 DEL 28-06-2024 - REVOCA AREA PEDONALE URBANA PIAZZA G. MATTEOTTI;**
 - **DI PREVEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 103 DEL 28-06-2024 - REVOCA AREA PEDONALE URBANA DI PIAZZA G. MATTEOTTI, CON IL CONTENUTO DELLA DELIBERA N° 120 DEL 18-07-2024 CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO DISCIPLINARE.**
- La Polizia Locale e la Forza Pubblica durante l’espletamento dei servizi di polizia stradale, stante il carattere anche sperimentale del presente provvedimento, potranno:
 1. regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n.

285;

2. modificare i limiti indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

AVVISA

1) che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 285/1992 surrichiamato;

2) che gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 c.1 CdS sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e che copia del presente atto venga notificata:

- AL SIG. SINDACO – **SEDE**

- RESPONSABILE SETTORE X° -**SEDE**

-EUSEPI TRASPORTI SRL-**TARQUINIA**

- SOC. EMERGENZA CREATIVA SRL-**TARQUINIA**

e trasmessa per conoscenza ai sotto elencati Organi di Polizia:

-COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO -**TARQUINIA**

-COMANDO STAZIONE ARMA DEI CARABINIERI - **TARQUINIA**

-COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA-**TARQUINIA**

-ARES 118 -**VITERBO**

-COMANDO PROVINCIALE VV.FF. -**VITERBO**

-COMANDO POLIZIA LOCALE UFFICIO “2°” POLIZIA STRADALE - **SEDE**

Dalla sede del Comando

BS

Il Responsabile

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Nicola Fortuna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NICOLA FORTUNA in data 23/07/2024